

Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e negoziazione assistita

Tribunale di Verona, 2 maggio 2016. Giudice Vaccari.

Mancata risposta all'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita di cui all'art. 4 comma 1, d.l. 132/2014 – Obbligatorietà della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo richiesto dalla parte invitante – Esclusione

La concessione della provvisoria esecuzione a seguito del mancato riscontro a concludere la convenzione di negoziazione assistita deve ritenersi facoltativa, nonostante il richiamo all'art. 642, primo comma, c.p.c. fatto dal predetto articolo. Tale richiamo infatti deve ritenersi errato poiché la norma da ultimo citata impone la concessione della p.e. del decreto a fronte della produzione, a sostegno del ricorso monitorio, di prove scritte qualificate, alle quali non è assimilabile l'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita.

Mancata risposta all'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita di cui all'art. 4 comma 1, d.l. 132/2014 – Possibilità di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo richiesto dalla parte invitante – Presupposti

Il silenzio dell'ingiunta di fronte all'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita e il mancato pagamento dell'importo di cui alla fattura azionata, nonostante il tempo trascorso dal momento dell'invio dell'invito sono elementi sufficientemente indicativi della sussistenza di un grave pregiudizio nel ritardo che consente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo richiesto dal creditore- invitante alla negoziazione assistita.

(Massime a cura di Massimo Vaccari – Riproduzione riservata)

N. R.G. 1671/2016

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO PROVVISORIAMENTE
ESECUTIVO

Il Giudice dott. Massimo Vaccari,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
IDRAULICA F. S.N.C.
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed
esigibile;

considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

considerato altresì che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 4, comma 1, del d.l. 132/2014, convertito dalla legge 162/2014;

che infatti la ricorrente ha dimesso l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita che ha inviato via pec alla debitrice in data 7 ottobre 2015 e che è rimasto privo di riscontro ed esso risulta corredato dei requisiti di contenuto previsti dalla norma succitata ed è sottoscritto anche dal difensore della ricorrente;

che peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la concessione della p.e. a seguito del mancato riscontro a concludere la convenzione di negoziazione assistita deve ritenersi facoltativa nonostante il richiamo all'art. 642, primo comma, c.p.c. fatto dal predetto articolo

che tale richiamo deve infatti ritenersi errato poiché la norma da ultimo citata impone la concessione della p.e. del decreto a fronte della produzione, a sostegno del ricorso monitorio, di prove scritte qualificate, alle quali non è assimilabile l'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita;

che il richiamo corretto avrebbe invece dovuto essere all'art. 642, secondo comma, c.p.c., che consente la concessione della p.e. a fronte di un grave pregiudizio nel ritardo;

che nel caso di specie il silenzio dell'ingiunta di fronte all'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita e il mancato pagamento dell'importo di cui alla fattura azionata, nonostante il tempo trascorso dal momento dell'invio dell'invito sono elementi sufficientemente indicativi della sussistenza di un grave pregiudizio nel ritardo;

INGIUNGE A

DEGUIDI RICEVIMENTI D.S.R.L. , C.F.

di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:

1. la somma di € 6701,23;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 621,00 per compenso, oltre rimborso i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;

AVVERTE

il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.

AUTORIZZA IN MANCANZA DEL DISPOSTO PAGAMENTO LA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL PRESENTE DECRETO

Verona, 2 maggio 2016

Il Giudice

dott. Massimo Vaccari